

R.G. N. [REDACTED]

TRIBUNALE DI FERMO

Sezione Civile

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Alla udienza del 25/02/2021, alle ore 11.39, avanti il GOT [REDACTED], sono compars

Per l'attore/opponente, l'Avv. Giacomo Galeota il quale si riporta ai motivi di opposizione al DI e chiede la sua sospensione ex art 649 c.p.c

Per il convenuto/opposto l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] la quale si riporta alla comparsa di sostituzione e risposte si oppone all richiesta di sospensione. Chiede termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ed in subordine chiede la concessione dei termini ex art 183 c.6 c.p.c

Il GOT,

di ciò dato atto, sospende il verbale di udienza ai fini della decisione sulle istanze delle parti;

i procuratori delle parti chiedono autorizzazione ad allontanarsi dall'aula;

il Giudice autorizza;

alle ore 19,00 il verbale viene riaperto per la lettura della ordinanza di cui infra;

il G.O.

visti gli atti, letti i documenti prodotti;

Vista l'istanza degli opposenti ex art 649 c.p.c

Rilevato che presupposto per l'emanazione del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto concessa ai sensi dell'art 642 c.p.c è costituito dalla ricorrenza di gravi motivi da ritenersi

B

attinenti al periculum qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento della opposizione, ovvero dalla presumibile fondatezza dell'opposizione in relazione alla legittimità dell'ingiunzione avuto riguardo alle regole di rito previste per la fase monitoria o in relazione all'incidenza modificativa-estintiva sulla pretesa azionata, di circostanze sopravvenute alla concessione della provvisoria esecuzione

Rilevato che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può basarsi unicamente sulla insussistenza dei presupposti previsti ex art 642 c.p.c per la concessione del beneficio dovendo comunque i gravi motivi richiesti dall'art 649 c.p. essere connessi alla ipotizzabile caducazione del titolo a cui è conferita esecutorietà provvisoria

Rilevato che nel caso in esame la parte opponente con riferimento vantato dall'opposta eccepisce, tra le altre eccezioni pure sollevate, la nullità della fideiussione omnibus, e di quelle specifiche prestate, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n.29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust

Rilevato che nella giurisprudenza di merito si registra già l'orientamento che, in adesione alla detta pronuncia, ritiene nulla la fideiussione omnibus e non già le singole clausole per violazione della normativa sulla libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art 1957 cc

Ritenuto, pertanto che la questione sollevata si profila meritevole di un più approfondito esame e che pertanto la pretesa creditoria come avanzata in via monitoria va prudenzialmente valutata

Visto l'art 649 c.p.c

Vista altresì la richiesta di sospensione del giudizio in quanto materia soggetta all'esperimento preventivo della procedura di mediazione

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED]

Manda le parti per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria nei termini di legge

Rinvia alla udienza del [REDACTED] ore 9,30.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti, autorizzate ad allontanarsi dall'aula di udienza.

Il Got

[REDACTED]